

CAMERA DEI DEPUTATI - II COMMISSIONE GIUSTIZIA: Proposta di legge A.C. 2904

Modifica all'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso

MEMORIA UIL
29 settembre 2026

Gentile Presidente, gentili Deputate e gentili Deputati,

in merito all'esame della proposta di legge A.C. 2904, la UIL esprime una valutazione positiva su un provvedimento che interviene su una questione di particolare rilevanza sociale: garantire alle persone offese da reati commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dai quali derivino inabilità permanente totale, nonché ai familiari delle persone decedute, un accesso effettivo alla giustizia, indipendentemente dalle condizioni economiche.

La proposta rappresenta un segnale importante di attenzione istituzionale nei confronti di lavoratrici, lavoratori e famiglie che, oltre a subire conseguenze umane, sanitarie ed economiche spesso irreversibili, sono chiamati ad affrontare procedimenti penali complessi, di lunga durata e caratterizzati dalla necessità di ricostruzioni tecniche specialistiche. In tali condizioni, la possibilità di avvalersi di una difesa adeguata e, quando necessario, di consulenze tecniche qualificate non può essere subordinata alla disponibilità economica della persona offesa o del suo nucleo familiare.

La UIL condivide, pertanto, la scelta di modificare l'articolo 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, estendendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in deroga ai limiti di reddito, alla persona resa totalmente inabile in conseguenza del reato e, qualora ne consegua il decesso, ai soggetti indicati dall'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale.

Riteniamo che questa misura contribuisca a rendere concreto il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione e a rafforzare la fiducia nelle istituzioni. La partecipazione consapevole della persona offesa, infatti, non assume rilievo soltanto sul piano individuale, ma concorre alla completezza dell'accertamento, alla ricostruzione delle responsabilità e alla

conoscenza delle cause che hanno determinato l'evento, con ricadute importanti anche sul versante della prevenzione.

Sebbene la finalità del provvedimento sia pienamente condivisibile, la UIL ritiene necessario intervenire su alcuni aspetti del testo, al fine di evitare che una formulazione eccessivamente restrittiva possa escludere situazioni meritevoli della medesima tutela.

In primo luogo, è necessario inserire nel testo che il beneficio trova applicazione anche quando il reato abbia determinato una malattia professionale che abbia reso il lavoratore o la lavoratrice totalmente inabile al lavoro o ne abbia causato il decesso. La locuzione «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è stata infatti interpretata dalla giurisprudenza in senso ampio, come comprensiva anche delle disposizioni dirette a prevenire le malattie professionali e, più in generale, a tutelare la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro.

La UIL ritiene, pertanto, necessario esplicitare tale inclusione direttamente nel testo normativo, così da prevenire incertezze e interpretazioni non uniformi. Tale precisazione assume particolare rilievo per le malattie correlate all'esposizione ad amianto e ad altri agenti nocivi, che possono manifestarsi molti anni dopo l'esposizione e produrre conseguenze gravissime o mortali.

Un secondo profilo riguarda il riferimento alla sola «totale inabilità». Tale requisito rischia di lasciare prive di tutela persone che, pur non risultando formalmente totalmente inabili, abbiano riportato menomazioni permanenti di eccezionale gravità, con una significativa compromissione dell'autonomia personale e della capacità lavorativa o con necessità di assistenza continuativa.

Occorre inoltre considerare che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, il sistema assicurativo valuta le conseguenze permanenti degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con riferimento alla menomazione dell'integrità psicofisica della persona e non soltanto alla perdita della capacità lavorativa. Il riferimento alla sola totale inabilità rischia quindi di lasciare prive di tutela persone che hanno subito menomazioni permanenti gravissime, pur non raggiungendo formalmente una condizione di inabilità totale.

La UIL propone pertanto di superare il riferimento esclusivo alla totale inabilità e di individuare un criterio oggettivo che consenta di ricomprendere anche le menomazioni permanenti di eccezionale gravità, sulla base di parametri chiari, uniformi e coerenti con il sistema assicurativo vigente. La definizione della soglia dovrà essere accompagnata da un'adeguata valutazione tecnica e finanziaria, affinché le esigenze di sostenibilità non determinino l'esclusione di persone che, pur non raggiungendo formalmente il cento per cento di inabilità, si trovano in condizioni di fragilità estreme.

La UIL ritiene, infine, necessario assicurare un monitoraggio specifico dell'attuazione della misura. A tal fine, nell'ambito della relazione biennale al Parlamento prevista dall'articolo 294 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovrebbero essere inseriti dati aggregati relativi al numero delle

istanze presentate ai sensi della nuova disposizione, alle ammissioni e ai rigetti, ai tempi di decisione, ai costi sostenuti, alla distribuzione territoriale e alle principali criticità applicative.

Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche alle parti sociali. La loro condivisione consentirebbe di verificare l'applicazione uniforme ed effettiva del beneficio sull'intero territorio nazionale, di individuare tempestivamente eventuali ostacoli o disomogeneità e di valutare, anche attraverso il confronto con le parti sociali, gli interventi necessari per superarli.

Pur ritenendo tale proposta molto importante, per la UIL l'approvazione del presente provvedimento deve inserirsi in una strategia più ampia di contrasto alle morti sul lavoro, fondata sul rafforzamento della prevenzione, della vigilanza e dell'effettività della risposta giudiziaria. I dati richiamati nella relazione illustrativa della proposta di legge, secondo i quali le denunce di infortunio con esito mortale continuano a mantenersi su livelli drammaticamente elevati, confermano la necessità di intervenire in modo strutturale e continuativo.

Tragedie come il crollo della gru avvenuto in via Genova, a Torino, il 18 dicembre 2021, nel quale persero la vita tre lavoratori, richiamano ancora oggi la responsabilità delle istituzioni e dell'intero sistema produttivo. Sul piano politico e sociale, quella tragedia conferma la necessità di rafforzare la prevenzione, rendere più efficaci i controlli e assicurare un accertamento rigoroso e tempestivo delle responsabilità. Nel processo attualmente in corso, la Procura ha chiesto la condanna dei cinque imputati a pene da due anni a tre anni e due mesi, richieste che, pur nel rispetto delle valutazioni dell'accusa e senza anticipare la decisione che compete al giudice, appaiono esigue se rapportate alla gravità dell'evento, nel quale hanno perso la vita tre lavoratori, e alle gravi violazioni della normativa di sicurezza contestate nel procedimento. Anche questa vicenda conferma la necessità di una risposta giudiziaria effettiva e adeguata alla gravità delle condotte accertate.

In tale quadro, la UIL ribadisce la richiesta di introdurre nell'ordinamento una specifica fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, riferita alle condotte di maggiore gravità che, in presenza di una consapevole violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza, determinino la morte di una lavoratrice o di un lavoratore.

Si tratta di un intervento distinto ma complementare rispetto alla proposta di legge in esame. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce alle vittime e ai loro familiari l'effettivo accesso alla giustizia, mentre l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro mira ad assicurare una risposta adeguata sul piano sanzionatorio, rispetto alle condotte di maggiore gravità commesse in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

In conclusione, la UIL auspica una rapida approvazione della proposta di legge, con le integrazioni proposte. Il provvedimento costituisce un passo concreto per affermare che nessuna vittima del lavoro e nessun familiare debba rinunciare all'accertamento della verità e delle responsabilità per ragioni economiche o per incertezze interpretative.